

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 157

Ex Fratelli Acquaviva snc, esercizio delle attività di smaltimento della discarica di 2^a cat. – tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, contrada San Nicola - Adempimenti Direttiva 1999/31/CE, Dlgs 36/2003, Dlgs 152/2006, DCD n. 204/2013 e DGR n. 1482/2018.

L'assessore all'Ambiente, Giovanni Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dalle Sezioni Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e Sezione Autorizzazione Ambientali, confermata dal Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:

Premesso che

- Con Decreto del Commissario Delegato n. 220 del 14.11.2001, adottato in regime di emergenza ambientale in Puglia, veniva autorizzato, in favore della Ditta Fratelli Acquaviva snc, l'esercizio delle attività di smaltimento della discarica di 2^a cat. - tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, contrada San Nicola;
- Con successivo atto DD. n. 23 del 25.2.2003 veniva aggiornato il provvedimento del commissario ai sensi della successiva L. n. 443 del 21.12.2001;
- Con OPCM del 22.3.2002 n. 3184 venivano restituite alle province le competenze ex artt. 27 e 28 Dlgs n. 22/1997, temporaneamente avocate alle competenze del commissario straordinario;
- Con nota del 20.9.2003, acquisita al prot. n. 3352 del 7.10.2003 della provincia di Bat, la Società trasmetteva ai sensi dell'art. 17 co. 4 del Dlgs 36.2003, norma statale di recepimento della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, il progetto di adeguamento della discarica preesistente all'intervenuta disciplina comunitaria;
- Con Decreto del Commissario Delegato n. 208 del 19.12.2005, 'Gestione rifiuti urbani nel bacino utenza Ba/1. Impianto di titolarità pubblica in agro di Andria, loc. San Nicola La Guardia. Completamento ed adeguamento. Autorizzazione', nell'autorizzare il completamento del sistema impiantistico di base di titolarità pubblica di Andria al servizio del bacino Ba/1, nonché i nuovi volumi per la discarica di servizio soccorso, si disponeva che l'esercizio della adiacente discarica di rifiuti inerti sarebbe dovuto terminare prima dell'inizio dell'esercizio dei nuovi volumi di discarica servizio-soccorso ricadente nell'impianto complesso di titolarità pubblica;
- Con provvedimento dirigenziale DD. n 8 del 28.12.2009 la provincia di Bat si determinava 1) approvando il piano di adeguamento presentato della discarica Fratelli Acquaviva ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 36/2003 2) autorizzando la ditta Fratelli Acquaviva snc, con sede legale in Andria, Viale Goito 67, ai sensi del co. 4 art. 17 Dlgs 36/2003 per la prosecuzione dell'esercizio della discarica mediante deposito di rifiuti inerti; 3) prescrivendo al punto 7) che la medesima autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica, in relazione all'esaurimento della volumetria residua era rilasciata ai sensi delle disposizioni contenute nel Dlgs 152/2006 e comunque non oltre la data di acquisizione delle aree, disposta in conseguenza al rilascio del provvedimento ex art. 5 del Dlgs 59/2005 relativo all'impianto di titolarità pubblica.

Medio tempore, considerato che

- Veniva avviata una procedura di approvazione di un progetto di ampliamento della discarica di rifiuti urbani di titolarità pubblica al servizio del bacino ba/1 relativo ad un impianto complesso di selezione e biostabilizzazione di rifiuti solidi urbani, ubicato nell'area occupata anche dal sito in relativa all'area;
- Con Determina Dirigenziale n. 76 del 30/7/2012 la Provincia di Bat si determinava:
 - 1) Sulla procedura coordinata di Via-Aia ai sensi del Dlgs 59/05 e ss.mm.ii e della LR 11/2001 e ss.mm.ii, esprimendo parere favorevole alla compatibilità ambientale relativa alla realizzazione dell'impianto complesso di selezione e biostabilizzazione con annessa discarica di servizio/soccorso del Bacino Ba1 nel rispetto del combinato disposto artt. 28 e 29 quater del Dlgs 152/2006;
 - 2) Sul rilascio di Autorizzazione Integrata ai sensi del Dlgs 59/05 e Dlgs 152/2006 per l'impianto

complesso costituiti da Impianto di trattamento meccanico - biologico Discarica di Servizio -Soccorso Ambientale Via, in favore della Società Daneco Impianti Srl;

3) Nel medesimo provvedimento, richiamando il Decreto 208/2005 e il provvedimento la DD 8/2009, si dava atto di quanto disposto nei medesimi atti circa l'esercizio della adiacente discarica di rifiuti inerti. Fratelli Acquaviva, che sarebbe dovuto terminare prima dell'inizio dell'esercizio dei nuovi volumi di discarica servizio-soccorso ricadente nell'impianto complesso di titolarità pubblica;

- Con Legge Regionale n 3/2014 si attribuivano agli enti provinciali le competenze su tutte le categorie di attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani che risultavano di competenza della Regione Puglia.
- Per effetto dell'intervenuta norma regionale le procedure amministrative afferenti all'impianto complesso di cui alla DD. 76/2012, nelle quali era previsto l'esercizio di discariche di rifiuti urbani, ricadevano nella competenza dell'amministrazione regionale, che avviava il proprio procedimento su un sito di discarica per rifiuti inerti non definitivamente chiuso ai sensi del Digs 36/2003. Attesa pertanto l'indeterminatezza del richiamato provvedimento provinciale, la Sezione Regionale avviava una procedura di riesame ex art. 29 quater del Digs 152/2006.

Considerato inoltre che

- Con la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti venivano fissati una serie di rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, e si stabilivano misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente (inteso come acqua, suolo e atmosfera), nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche, durante il loro intero ciclo di vita. In particolare, l'art. 14 sanciva criteri che garantissero discariche rispondenti a determinati standards di sicurezza e tutela dell'ambiente. Detto articolo stabiliva che le discariche "esistenti" - individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data indicata all'art. 18 della prefata direttiva, quindi al 26/4/01 - potessero essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, fosse stato ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro tale data dovevano essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica doveva presentare all'Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, da adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l'Autorità competente a valutare il piano di riassetto avrebbe deciso, definitivamente, sull'opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l'immediata chiusura dell'impianto; 3) da ultimo, ove in caso di continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità avessero autorizzato i lavori e fissando, per l'attuazione del piano, un "periodo di transizione". Veniva definito pertanto il termine del 16.7.2009 entro cui adeguare le discariche ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, in Italia risultavano ancora 187 discariche "esistenti" le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. A seguito di un carteggio fra la Commissione e le Autorità italiane, queste ultime comunicavano, con nota in data 16 maggio 2011, che le discariche "esistenti" non ancora messe a norma ammontavano, a tale data, a n. 102 (di cui 3 di rifiuti pericolosi). Per la Regione Puglia venivano individuate n. 5 discariche ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Bat: Doria G.ppe & c, Cogeser srl e Fratelli Acquaviva snc. Igea Marmi srl e Cobema srl.
- La Commissione Europea il 17 maggio 2017 deferiva l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Ue per la mancata bonifica o chiusura di 44 discariche, tra le quali ricadevano le cinque discariche pugliesi Doria G.ppe & c, Cogeser srl e Fratelli Acquaviva snc. Igea Marmi srl e Cobema srl (Ricorso ex art. 258 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, depositato in data 17.8.2017, avvio del procedura di infrazione comunitaria 2011/2215 causa C-498/1T Violazione dell'art. 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE).

- La Regione Puglia in riscontro agli addebiti mossi trasmetteva, tra l'altro, il provvedimento della provincia di Bat, DD. n. 234 del 22.3.2018, nel quale l'autorità competente provincia di Bat confermava l'adeguamento alla direttiva comunitaria 1999/31/CE delle cinque discariche, richiamando le prescrizioni Arpa riferite al piano di ripristino ambientale e alla gestione post operativa in ordine alla sola discarica Cobema.
- La provincia di Bat nel medesimo provvedimento DD. n. 234/2018 dava atto che l'esercizio della discarica di rifiuti inerti risultava terminato, pur permanendo volumetrie residue, atteso che la proprietà dell'impianto ACQUAVIVA, giusto atto di compravendita registrato a Bari il 28.7.2015 n. 20500 1/T, veniva trasferita alla società Daneco srl, gestore dell'impianto complesso di titolarità pubblica di cui al DCD n. 208/CD del 19/12/2005 e alla D.D. 76/2012.

Tanto premesso, evidenziato che

- Il Vigente Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani, approvato con DCD n. 204/2013, nella parte II, O4 'Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato', al paragrafo 4.2.3, con riferimento alla dotazione impiantistica della provincia di Bat per lo smaltimento del rifiuto biostabilizzato inerte, dà atto che 'è stata inoltre aggiudicata la realizzazione di un impianto complesso con annessa discarica di servizio nel Comune di Andria, costituito tra l'altro da un impianto di discarica avente 750.000 me di volumetria disponibile' (fratelli Acquaviva).
- Nella definizione della 'messa a regime del sistema impiantistico della provincia di Bat' è prevista la realizzazione dell'impianto complesso di Andria.
- Il piano in aggiornamento, adottato con DGR 1482/2018, riporta il sito in questione ex Fratelli Acquaviva, di proprietà Daneco srl, nel documento A.2.1 scenario di Piano al cap. 7 'Scarti da avviare in discarica' includendolo nell'elenco degli impianti di discarica di cui alla tabella 19, come di seguito riportato:

Soggetto	Comune	Provincia	Strumento di pianificazione regionale	Situazione 2017
Daneco Impianti	Andria	BAT	PRGRU 2013	Autorizzata Non allestita Volumetrie disponibili: 763.000 m3 Criticità discarica di "F.Ili Acquaviva"

Evidenziato inoltre che

- A seguito delle notifiche, prima del parere motivato con cui la Commissione europea ingiungeva all'Italia di conformarsi alla direttiva 1999/31/CE, poi dell'atto di deferimento alla Corte di Giustizia con cui la medesima autorità, preposta alla vigilanza sul rispetto dei Trattati sul Funzionamento dell'Unione Europea, agiva in giudizio nei confronti dello stato italiano per il mancato rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, la Regione Puglia avviava una serie di tavoli istituzionali tra Sezioni regionali. Provincia di Bat e amministrazioni comunali, Arpa, volti a definire le azioni risolutive delle procedure in questione.
- Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, dotato di risorse provenienti dal Piano Operativo Ambiente, previsto per risolvere criticità ambientali presenti sull'intero territorio nazionale, con riferimento nello specifico a procedure ambientali relative ad aree SIN di cui all'art. 252 del TUA e procedure di infrazione comunitaria, entrambe di competenza ministeriale, trasmetteva con nota prot. n. 27816 del 28.12.2017 una proposta di programmazione finanziaria relativa agli interventi ricadenti nel territorio della Regione Puglia, destinando un importo complessivo di € 64.814.842,61, all'interno del quale non era prevista la copertura finanziaria dell'intervento occorrente per il sito Ex Fratelli Acquaviva.
- In particolare la Sezione Rifiuti e Bonifiche, a supporto del Dipartimento di appartenenza, e competente per gli interventi previsti nell'Asse 2 - OS 2.1 - Settore Bonifiche, Linea d'azione 2.1.1. Interventi di

Bonifica di aree inquinate, si attivava per l'espletamento delle procedure inerenti la definizione di accordi di programma quadro in relazione al Piano Operativo Ambiente, Delibera Cipe n. 55/2016, FSC 2014/2020, di cui alla nota ministeriale prot. N. 27816 del 28.12.2016.

- Con nota prot. N. 13047 del 9.10.2018 la medesima Sezione Regionale chiedeva alle amministrazioni competenti in materia di Aia, Sezione autorizzazione ambientali e Provincia di Bat, di far conoscere le valutazioni emerse in ordine all'avvio delle azioni surrogatorie, ove necessarie, da parte della pubblica amministrazione, anche in considerazione della necessità di avviare percorsi di programmazione finanziaria.
- Con nota prot. N. 14293 del 30.10.2018 e nota prot. 37803 del 08.11.2018, rispettivamente la Sezione Autorizzazioni Ambientali e la Provincia di Bat riscontravano la predetta nota prot. 13047/2018, ritenendosi entrambe autorità non competenti all'esercizio di azioni surrogatorie.

Rilevato che

- Nell'ambito dei richiamati incontri emergeva, in particolare per il sito denominato ex Fratelli Acquaviva 1) la sussistenza di volumetrie residue da gestire come previsto nel richiamato PRGRU 2) lo stato di insolvenza della Società Daneco srl, proprietario del sito, il cui patrimonio risulterebbe attualmente amministrato dal curatore fallimentare.
- Durante il tavolo tecnico tenuto presso l'ufficio dell'Assessore all'ambiente in data 3.12.2018 il comune di Andria e la Sezione Autorizzazioni Ambientali si impegnavano ad avviare procedure interlocutorie e amministrative con il curatore fallimentare al fine di definire percorsi solutori e prevedere anche azioni di rivalsa e recupero per l'intervento finanziario di parte pubblica.
- Al predetto tavolo regionale partecipavano anche, tra gli altri, i rappresentanti di Arpa Puglia, Dap di Bat, Provincia di Bat e Ager che condividevano con i presenti, l'opportunità di procedere all'utilizzo delle volumetrie residue del sito ex Fratelli Acquaviva, tanto in ragione delle previsioni del PRGRU DCD 204/2013 nonché dell'aggiornamento, adottato con DGR 1482/2018.

Ritenuto pertanto

- Rispondere alle esigenze del territorio di 'mettere a regime di norma il sistema impiantistico della gestione dei rifiuti della provincia di Bat', utilizzando le volumetrie residue.
- Che sussistano i presupposti per l'avvio di urgenti interventi di impulso da parte dell'Autorità pubbliche, pur avendo riscontrato le richieste del Ministero in ordine all'adempimento alla normativa comunitaria di cui alla nota sintetica prot. 12223/2017, trasmessa unitamente al ricorso ex art. 258 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, depositato in data 17.8.2017 dalla Commissione Europea per l'avvio del procedura di infrazione comunitaria 2011/2215 causa C-498/1T Violazione dell'art. 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE.
- Fermo restante il percorso amministrativo di adeguamento alla direttiva 1999/31/CE di cui agli atti trasmessi dall'AC, provincia di Bat, porre in essere ogni azione necessaria volta a confermare l'ottemperanza della normativa comunitaria oggetto di infrazione n. 2011-2215, in ordine all'adeguamento della discarica preesistente denominata Fratelli Acquaviva al Digs 36/2003, al fine di darne evidenza nella scongiurata ipotesi di Sentenza di condanna all'adempimento da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Attese le sopra esposte motivazioni dalle quali emerge la necessità di dare forte impulso istituzionale volto a determinare la chiusura dei procedimenti in adempimento alla normativa Europea e al Digs 36/2003, al fine di scongiurare la condanna della Corte di Giustizia Europea che imporrebbe l'obbligo di immediato adeguamento delle discariche alla disciplina comunitaria e sanzione pecuniaria a carico del soggetto inadempiente.

Considerato che in ragione delle disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale, come previsto dalla L.r. 17/2007, art. 6, l'autorità competente, deve vigilare sulle procedure di chiusura di cui all'art. 12 co. 3 del D.lgs. 36/2003 e smi intervenendo, nell'esercizio delle proprie funzioni, con provvedimenti ordinatori di diffida ai sensi dell'art. 208 co. 13, e

avvio delle procedure sostitutive finalizzate alla conclusione del procedimento, previste ex lege, nel caso di reiterata inerzia e conseguente inadempimento da parte del soggetto responsabile della normativa di settore.

Considerato inoltre che il caso di specie riveste profili non solo di rilievo normativo, in ordine all'adempimento alla normativa comunitaria, ma rappresenta una opportunità per il territorio della Provincia di Bat sia in termini di gestione, conferimento e smaltimento di Rifiuti Urbani, attraverso l'utilizzo delle volumetrie residue previste nel Piano Regionale, sia in relazione all'abbattimento dei costi di conferimento dei rifiuti che attualmente, dopo il processo di biostabilizzazione, vengono trasportati e smaltiti presso l'impianto di rifiuti speciali ubicato a notevole distanza dai comuni produttori/conferitori.

Considerato che la proprietà dell'impianto ACQUAVIVA, veniva alienata da parte della omonima ditta alla società Daneco impianti srl, giusto atto di compravendita registrato a Bari il 28.7.2015 n. 20500 1/T, già gestore dell'impianto complesso di titolarità pubblica di cui al DCD n. 208/CD del 19/12/2005 e alla D.D. 76/2012.

Rilevato che nel medesimo contratto di compravendita, tra Fratelli Acquaviva snc e Daneco Impianti SPA, le parti concordavano che 'nel caso in cui dovesse riscontrarsi qualche irregolarità pregressa, riguardante l'immobile compravenduto, imputabile alla parte venditrice, che non impedisca e/o diminuisca significativamente l'attività ivi intrapresa dalla Daneco impianti SPA gli eventuali costi occorrenti per la regolarizzazione graveranno esclusivamente sulla parte acquirente'.

Visto che con Legge Regionale n 3/2014 si attribuivano agli enti provinciali le competenze su tutte le categorie di attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani che risultavano di competenza della Regione Puglia. Per effetto dell'intervenuta norma regionale le procedure amministrative afferenti all'impianto complesso di cui alla DD. 76/2012, ricadevano nella competenza dell'amministrazione regionale la quale avviava una procedura di riesame ex art. 29 quater del Dlgs 152/2006, ritenendo l'indeterminatezza dell'autorizzazione rilasciata con DD 76/2012 in quanto riferita a discarica di rifiuti inerti in corso di esercizio.

Visto inoltre che con legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016 è stata istituita l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti competente a 1) dare attuazione al piano regionale dei rifiuti e, in conformità della normativa nazionale e comunitaria.

Visti gli artt. 114,117,118,119 e 120 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la normativa comunitaria direttiva 1999/31/CE;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 2 co. 9 bis,9 ter, 9 quater;

Visto le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006, art. 208 co. 13;

Viste le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 13.1.2003, artt. 12,13 e 17;

Vista le disposizioni contenute nella l. n. 59/1997, contenente la delega al governo per il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi, e nel decreto lgs. n. 112/1998;

Viste le leggi regionali n. 30/1986 art. 5, n. 17/2007 art. 6, secondo cui competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, gestione e post-gestione della discarica ai sensi del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., è l'Amministrazione provinciale;

Visto l'art. 8 co. 1 e 2 della l. 5 giugno 2003 n. 131

Visto il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50

Richiamati inoltre gli artt. 50 e 54 del TUE che prevedono poteri ordinatori in capo al Sindaco per la tutela della salute e della pubblica sicurezza, come già previsto dall'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Per tutto quanto sopra riportato, vista l'urgenza e l'importanza che il procedimento *de quo* riveste, al fine di determinare con il presente provvedimento azioni di indirizzo e coordinamento da parte dell'amministrazione regionale, si propone alla Giunta,

Tenuto conto 1) della dichiarazione di non competenza della Provincia di Bat all'esercizio di qualsivoglia azione nei confronti della società attuale proprietaria, giusta nota prot. 37803 del 08.11.2018; 2) della dichiarazione

di non competenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali, attesa la mancata chiusura definitiva ai sensi del Dlgs 36/2003, giusta nota 14293 del 30.10.2018; 3) della necessità di adeguare il sito alla disciplina prevista dal Dlgs 36/2003, scongiurando Sentenze di condanna all'adempimento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; 4) che l'esercizio dell'intervento sostitutivo pubblico è subordinato alle procedure di notifica e di diffida nei confronti del soggetto responsabile, in tal caso destinatario di azioni di rivalsa di parte pubblica;

1. **Di Incaricare**, la Sezione Autorizzazioni Ambientali alle procedure di diffida di cui all'art. 208 co. 13 del Dlgs 152/2006 volte alla chiusura definitiva e post gestione dell'impianto di discarica ex Fratelli Acquaviva snc, di proprietà dell'attuale gestore Daneco SPA, sentito il curatore fallimentare; il tutto nel termine massimo di giorni 30, dalla notifica della presente;
2. **Di incaricare**, nel caso di mancato adempimento delle procedure di chiusura, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti a procedere in via sostitutiva all'adeguamento alla normativa statale di chiusura e post gestione del sito ex art. 12 del Dlgs 36/2003. Il tutto ai sensi e per gli effetti delle richiamate norme: artt. 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione della Repubblica Italiana, L.241/90, art. 208 Dlgs 152/2006, l. n. 59/1997, Dlgs. n. 112/1998, L. 231/2003;
3. **Di dare mandato** ad Ager di redigere entro 30 giorni lo studio di fattibilità tecnico-economica di chiusura definitiva, al fine di quantificare il costo dell'intervento che sarà finanziato con le risorse del Patto per il Sud FSC 2014-2020;
4. **Di stabilire** che l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, viste le volumetrie disponibili pari a 763.000 m3 al sito "F.lli Acquaviva", come indicato nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani, approvato con DCD n. 204/2013, in fase di aggiornamento, giusta DGR 1482/2018, proceda all'avvio delle procedure finalizzate all'esercizio della discarica, individuando un nuovo gestore e garantendo l'abbattimento dei costi di conferimento in discarica;
5. **Di demandare** alla Sezione Rifiuti e Bonifiche i conseguenti atti contabili;
6. **Di notificare** all'amministrazione di Andria, titolare dell'impianto complesso di trattamento meccanico - biologico Discarica di Servizio -Soccorso Ambientale per la definizione di un percorso organico delle azioni tecnico amministrative occorrenti alla gestione del ciclo dei rifiuti;
7. **Di notificare** il presente provvedimento alla Provincia di Barletta Andria e Trani, al Comune Andria, all'Agenzia Regionale del ciclo dei Rifiuti, all'A.R.P.A. Puglia, ASL/Bat, Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, al Mattm Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, a cura dei soggetti proponenti;

Si dà atto che ogni attività/intervento eseguita in via sostitutiva da parte dell'autorità competente dovrà prevedere l'avvio di procedure in danno nei confronti della società inadempiente nonché procedure di recupero, delle somme utilizzate per l'esecuzione della chiusura, nei confronti dei soggetti obbligati.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGs. 118/2011 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lett. D della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Giovanni Stea;
Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità

Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **Di fare propria** la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Giovanni Stea;
2. **Di incaricare**, la Sezione Autorizzazioni Ambientali alle procedure di diffida di cui all'art. 208 co. 13 del Dlgs 152/2006 volte alla chiusura definitiva e post gestione dell'impianto di discarica ex Fratelli Acquaviva snc, di proprietà dell'attuale gestore Daneco SPA, sentito il curatore fallimentare; il tutto nel termine massimo di giorni 30, dalla notifica della presente;
3. **Di incaricare**, nel caso di mancato adempimento, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti a procedere in via sostitutiva all'adeguamento alla normativa statale di chiusura e post gestione del sito ex art. 12 del Dlgs 36/2003. Il tutto ai sensi e per gli effetti delle richiamate norme: artt. 114, 117, 118,119 e 120 della Costituzione della Repubblica Italiana, L.241/90, art. 208 Dlgs 152/2006, l. n. 59/1997 , Dlgs. n. 112/1998, L. 231/2003;
4. **Di dare mandato** ad Ager di redigere entro trenta giorni lo studio di fattibilità tecnico-economica di chiusura definitiva, al fine di quantificare il costo dell'intervento che sarà finanziato con le risorse del Patto per il Sud FSC 2014-2020;
5. **Di demandare** alla Sezione Rifiuti e Bonifiche i conseguenti atti contabili;
6. **Di incaricare** la medesima Ager ad attivare le procedure in danno nei confronti del soggetto responsabile;
7. **Di stabilire** che l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, viste le volumetrie disponibili pari a 763.000 m3 al sito "F.Ili Acquaviva", come indicato nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani, approvato con DCD n. 204/2013, in fase di aggiornamento, giusta DGR 1482/2018, proceda all'avvio delle procedure finalizzate all'esercizio della discarica, individuando un nuovo gestore e garantendo l'abbattimento dei costi di conferimento in discarica;
8. **Di notificare** all'amministrazione di Andria, titolare dell'impianto complesso di trattamento meccanico - biologico Discarica di Servizio - Soccorso Ambientale per la definizione di un percorso organico delle azioni tecnico amministrative occorrenti alla gestione del ciclo dei rifiuti;
9. **Di notificare** il presente provvedimento alla Provincia di Barletta Andria e Trani, al Comune Andria, all'Agenzia Regionale del ciclo dei Rifiuti, all'A.R.P.A. Puglia, ASL/Bat, Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, al Mattm Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, a cura dei soggetti proponenti;
10. **Di pubblicare** sul BURP il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SALVATORE RUGGERI